

TI_GERICHTE 15.2001.00201 vom 7. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.00201

FR: TI_GERICHTE 15.2001.00201 du 7 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.00201 del 7 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l'ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all'art. 27). Nel caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell'art. 26 lett. a LPR (errore manifesto dell'Autorità cantonale di vigilanza).

E. 3

L'errore manifesto dell'Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata – espressamente menzionata – ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n.1.1 e 1.2 ad art. 26 LPR).

E. 3.1

La nozione di inavvertenza presuppone che il tribunale abbia ommesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399–400, cons. 2a). L'inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice – restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro – e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n.1.3 e 1.4 ad art. 26 LPR).

E. 3.2

Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell'art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente: – indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso; – dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

E. 4

_____ ha evidenziato, al punto 3 del suo atto di ricorso, due inavvertenze manifeste da parte di questa Camera, in quanto la medesima ha: – dimenticato, nel dispositivo, di ordinare all'UF quanto esposto al considerando 6.4 c) della sentenza, ovvero lo stralcio degli importi figuranti a pagina 8 dello stato di riparto a titolo di imposte cantonale e comunale 1993 nonché di tassa di canalizzazione 1992; – indicato, nello stesso considerando, quale importo da stralciare l'importo di fr. 85'112,75 invece che fr. 27'822,30 (fr. 14'060,30 + 12'657,35 + 1'104,65): si tratta ovviamente di un errore, in quanto l'importo di fr. 85'112,75 rappresenta il guadagno complessivo del processo riferito alle imposte cantonali per gli anni 1988–1993 (ossia fr. 46'978,20, cfr. p. 2 dello stato di riparto), alle imposte comunali per gli anni 1988–1993 (ossia fr. 37'029,90, cfr. p. 3 dello stato di riparto) nonché alla tassa di canalizzazione 1992 (ossia fr. 1'104,65, cfr. p. 4 dello stato di riparto); orbene, risulta esplicitamente dallo stesso considerando 6.4 c) della sentenza impugnata che andavano stralciate unicamente le imposte cantonale e comunale 1993 nonché la tassa di canalizzazione 1992, per gli importi figuranti nello stato di riparto a p. 2, 3 risp. 4 (nonché, in modo più dettagliato, nell'elenco oneri, alla voce “ipoteche legali”): fr. 13'940,30 (cfr. elenco oneri, p. 1 ad n. 01, “Imposta Cantonale 1993”; non sono stati contabilizzati interessi, perché la tassazione è stata intimata il 26 giugno 1997 posteriormente al deposito dell'elenco oneri dell'8 luglio 1996), risp. fr. 10'288,15 (cfr. elenco oneri, p. 2 ad n. 02, “Imposta Comunale 1993”; stessa osservazione che sopra), e fr. 1'104,65 (cfr. elenco oneri, p. 2 ad n. 03, “Tassa di canalizzazione” nonché stato di riparto, a p. 4), per un totale di fr. 25'333,10.

E. 4.1

Di conseguenza, per i motivi esposti al considerando 6.4 c) della sentenza impugnata – che vengono qui confermati, malgrado le conclusioni in senso opposto di _____ –, vanno rettificati tutti gli importi stabiliti alle pagine 2 e seguenti dello stato di riparto in cui sono stati presi in considerazione le imposte cantonale o comunale 1993 oppure la tassa di canalizzazione 1992, nel senso della radiazione di queste imposte e del conseguente mutamenti dei dati numerici (ciò che avrà per effetto un aumento, pari a fr. 25'333,10, dei riparti a favore della ricorrente).

E. 4.2

della presente decisione. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

E. 5

Le altre censure proposte dalla ricorrente sono punti fattuali (la qualifica dell'“imposta federale diretta (utile di vendita)” è fondata, come indicato al considerando 4.3, sulla tassazione relativa all'imposta federale diretta 1997, con riferimento in particolare all'allegata motivazione) e giuridici sui quali questa Camera si è già espressa e non configurano pertanto motivi di revisione. Per tale ragione, il ricorso di _____ è già stato trasmesso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con avviso dell'apertura della procedura di revisione cantonale (con riferimento agli art. 57 cpv. 1 e 81 OG, cfr. supra cons. 1.1). Di conseguenza, la presente sentenza viene pure

comunicata all'Autorità di ricorso superiore.

E. 6

Ne consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente ai pregressi motivi di revisione. Non si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR), perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale. Richiamati gli art. 16, 17 e 26 lett. a LPR, 57 cpv. 1 e 81 OG pronuncia: 1. Il ricorso 25 aprile 2001 di _____, considerato in parte quale domanda di revisione, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il dispositivo della sentenza 6 aprile 2001 di questa Camera (inc.15.2000.140) viene completato con l'aggiunta di un considerando 1.1.2 così formulato: 1.1.2. È fatto ordine all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano di rettificare lo stato di riparto 21 luglio 1999, depositato il 22 luglio 1999, come al considerando

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.